

Avviso pubblico per Sospensione dell'IRAP anno di imposta 2024 per le imprese ricettive, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 17, 22 novembre 2021 "sospensione degli obblighi fiscali"

INDICE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	pag. 2
Art. 2 – Normativa di riferimento	pag. 2
Art. 3 – Tipologia di agevolazione	pag. 2
Art. 4 – Risorse finanziarie	pag. 2
Art. 5 – Soggetto attuatore	pag. 3
Art. 6 – Soggetti beneficiari	pag. 3
Art. 7 – Requisiti di ammissibilità	pag. 4
Art. 8 – Regime di aiuto	pag. 5
Art. 9 – Termini e modalità di presentazione delle domande	pag. 7
Art. 10 – Procedura di selezione delle istanze	pag. 8
Art. 11 – Provvedimenti conseguenti all'istruttoria delle istanze	pag. 9
Art. 12 – Controlli	pag. 11
Art. 13 – Decadenza e revoca	pag. 11
Art. 14 – Obblighi delle imprese beneficiarie	pag. 12
Art. 15 – Diritto di accesso agli atti	pag. 12
Art. 16 – Ricorsi	pag. 13
Art. 17 – Responsabile del procedimento, pubblicazioni e contatti	pag. 13
Art. 18 – Trattamento dei dati personali	pag. 13
Art. 19 – Disposizioni finali	pag. 14

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

Con il presente avviso la Agenzia sarda delle Entrate, per conto della Regione Autonoma della Sardegna, intende sostenere le imprese del settore turistico ricettivo, già indebolito dalla crisi economica causata dalla pandemia SAR-COV 19, con l'obiettivo di rafforzarne la capacità di liquidità e, conseguentemente, la tenuta, con attese ricadute anche negli altri settori della filiera turistica.

Articolo 2

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 22/11/2021, n. 17 "Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale." - art. 12, comma 1 "Sospensione di obblighi fiscali" e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) 2023/2381 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L del 15.12.2023;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/6 del 27/04/2023 avente ad oggetto l'approvazione delle Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 "Sospensione di obblighi fiscali", così come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. N. 4/114 DEL 15.02.2024 avente ad oggetto: "Aggiornamento delle Direttive di attuazione legge regionale 22.11.2021, n. 17, art. 12 "Sospensione di obblighi fiscali", di cui alla deliberazione della Giunta n. 18/25 del 18 maggio 2023.

Articolo 3

Tipologia di agevolazione

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di differimento dell'imposta che si realizza nella sospensione, per l'annualità 2024, dell'obbligo di versamento, sia in acconto sia a saldo, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), afferente alle attività di cui al successivo art. 6 del presente avviso e nel correlativo obbligo del versamento differito del tributo sospeso, da eseguirsi nel 2030, entro i termini e le modalità del versamento del saldo IRAP dell'annualità 2029, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. La sospensione del versamento IRAP, a seguito di presentazione dell'istanza di cui al successivo art. 9 del presente avviso, opera sin dal versamento dell'acconto e si perfeziona in sede di dichiarazione IRAP relativa all'anno di imposta 2024, con evidenza del codice collegato alla sospensione e indicazione -nel campo dedicato agli aiuti di stato- dell'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione lordo, calcolato a cura dell'impresa beneficiaria.

Articolo 4

Risorse finanziarie

1. La dotazione finanziaria prevista nell'anno 2024, a garanzia delle minori entrate per l'anno 2024, derivanti dalla sospensione dell'IRAP relativa all'annualità 2024, ammonta a euro 1.000.000,00 (un

milione/00). Il superamento del plafond, è consentito solo nel caso in cui l'azienda istante, collocata nell'ultima posizione utile, non trovi totale capienza rispetto alle risorse residue disponibili.

Articolo 5

Soggetto attuatore

L'Agenzia Sarda delle Entrate, che opera per conto della Regione Autonoma della Sardegna, è competente all'attuazione della legge regionale 22/11/2021, n. 17 – Art. 12, comma 1 "Sospensione di obblighi fiscali", in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 38/3 del 21.12.2022 e delle Direttive di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/6 del 27/04/2023, così come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. N. 4/114 DEL 15.02.2024.

Articolo 6

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare istanza di accesso le imprese che svolgono attività ricettive con i seguenti codici ATECO:

- 55.10.00 Alberghi
- 55.20.10 Villaggi turistici
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.20.30 Rifugi di montagna
- 55.20.40 Colonie marine e montane
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 55.20.53 Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
- 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 55.90.10 Gestione di vagoni letto
- 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

2. Si intende per "impresa" qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

3. Nell'esercizio dell'attività ricettiva, da intendersi attività principale, le imprese possono offrire, nella medesima unità locale, servizi complementari alla propria clientela, rientranti nella filiera turistica come la somministrazione di alimenti e bevande, il wellness, i servizi balneari, i servizi escursionistici e ogni altro servizio offerto agli ospiti soggiornanti. È pertanto ammessa la combinazione dei codici ATECO esposti in tabella con altri codici ATECO esclusivamente rientranti tra i su richiamati servizi complementari. L'impresa, può avere più unità locali adibite a struttura ricettiva.

4. Per le attività di alloggio connesse alle aziende agricole e alle aziende ittiche, considerato che le stesse possono operare in quanto complementari ad una azienda agricola o ittica, è ammessa la

combinazione dei due codici ATECO (struttura ricettiva più attività agricola o ittica). La fruizione dell'agevolazione è consentita se il debito IRAP scaturente dalla Dichiarazione IRAP è unicamente prodotto dalle attività di alloggio, in caso contrario si rinvia al rispetto delle regole imposte dal Regolamento (UE) 2023/2381.

Articolo 7

Requisiti di ammissibilità

1. Le imprese devono possedere, contestualmente, i seguenti requisiti alla data di presentazione della istanza di cui all'art. 9 del presente avviso pena l'inammissibilità, e gli stessi devono essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento, pena la decadenza dall'agevolazione o la revoca:

a) essere attive, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio competente per territorio;

b) avere domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna;

c) gestire strutture ricettive almeno dal 01.01.2014;

d) operare esclusivamente nei settori economici ammissibili al finanziamento, come identificati all'art. 6 del presente avviso;

e) non incorrere in una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a tal fine l'ammissione alla fruizione delle agevolazioni è condizionata in via risolutiva ai sensi delle norme di cui al Decreto legislativo precitato/non essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159¹;

f) Il rappresentante legale e gli altri soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti) non devono trovarsi in una delle situazioni previste dal comma 1 del medesimo articolo;

g) non essere oggetto di applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

h) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non trovarsi nelle condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

i) nel caso di grandi imprese, trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-;

j) adempiere correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e ad ogni altro obbligo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dalla normativa vigente.;

k) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, e nel

¹ 1 Tale requisito verrà verificato mediante l'acquisizione della Informazione antimafia per i benefici superiori a 150.000 euro di cui al D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.

caso contrario avere già rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure avere depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato (c.d. Clausola Deggendorf);

l) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non trovarsi nelle condizioni previste dall'ordinamento nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei creditori; non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;

m) rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (divieto di pantouflage);

n) rispettare i massimali di aiuto de minimis e le regole del cumulo, secondo quanto previsto nel successivo articolo 8.

o) non avere posizioni debitorie nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro società controllate e partecipate, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 5/2016, così come sostituito dall'art. 6, comma 3, L.R. 11 agosto 2021, n. 16;

p) rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

q) Rispettare i massimali di aiuto de minimis secondo quanto previsto dalla normativa europea e come richiamati nel successivo articolo 8;

q) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e/o non definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui al comma 6, dell'art. 94, al comma 2 dell'art. 95 e all'allegato II.10 del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36;

2. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è attestato dal richiedente nella forma di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la presentazione della istanza, oltre che con le dichiarazioni allegate, rese nella medesima forma, di cui al successivo articolo 9.

Articolo 8

Regime di aiuto

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono riconosciute in conformità e nei limiti della normativa europea in materia di Aiuti di Stato. Si applica il regolamento (UE) n. 2023/2831 in materia di aiuti in regime "de minimis" della Commissione, del 13 dicembre 2023 (di seguito indicato come Regolamento).

2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili a un'"impresa unica" non può superare 300 000 euro nell'arco di tre anni. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione è su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.

Campo di applicazione

L'agevolazione rientra nella categoria degli aiuti di stato "de minimis" definiti aiuti fiscali automatici, non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti (RNA) nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione

fiscale nella quale sono dichiarati e all'adempimento della loro registrazione provvede l'Agenzia delle entrate.

Cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, nonché con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

3. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

4. Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis» automatici, il RNA utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale. Ai fini del cumulo, i tre anni sono calcolati in giorni rispetto alla data di concessione del beneficio, a prescindere dall'esercizio finanziario adottato dall'impresa.

5. Per gli aiuti de minimis, l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l'illegittimità della fruizione, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.M. n. 115/2017 e quindi la revoca della agevolazione. È necessario, quindi, che le imprese, ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 9, tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati nel Registro nazionale aiuti, al fine di non richiedere aiuti «de minimis» in misura superiore al massimale effettivamente fruibile.

6. Per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

7. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di

principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Trasparenza

Gli aiuti di cui al presente avviso sono calcolati come equivalente sovvenzione lordo e sono da considerarsi aiuti «de minimis» trasparenti alla presenza delle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario non deve essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non deve soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario deve trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
- b) il beneficiario rilasci apposita garanzia per il 50% dell'importo dell'agevolazione fruita, come disciplinata nel successivo punto 11.

Calcolo

La misura dell'aiuto, determinata a cura dell'impresa beneficiaria, è calcolata sull'imposta differita e sospesa come risulta dalla dichiarazione IRAP predisposta per l'anno di imposta 2024, con la metodologia prevista all'articolo 4 paragrafo 3 lettera b del Regolamento.

Articolo 9

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente, a pena di irricevibilità, tramite procedura telematica mediante la piattaforma SIPES accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia al link <https://www.agenziasardaentrate.it/istanzeonline>. Ai fini della compilazione, del completamento e dell'invio telematico dell'istanza, la piattaforma sarà aperta dalle ore 10:00 del giorno 04.06.2023 alle ore 17:00 del giorno 11.06.2023.

2. Per poter presentare l'istanza, il soggetto richiedente deve disporre, a pena di inammissibilità:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n.97;
- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

L'accesso alla piattaforma avverrà attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, o Carta Nazionale dei Servizi CNS o Carta di identità elettronica CIE. Dopo l'accesso, l'utente dovrà compilare tutti i campi obbligatori presenti in piattaforma, al fine della corretta predisposizione dell'istanza e dell'invio della stessa.

3. Le istruzioni per la registrazione sulla piattaforma e la compilazione della istanza di partecipazione saranno consultabili sul manuale d'uso che sarà pubblicato, sul sito dell'Agenzia Sarda delle Entrate (www.agenziasardaentrate.it) nella sezione istanze on line e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

4. Contenuto dell'istanza digitale. L'istanza è direttamente compilabile a seguito dell'accesso alla piattaforma, ed è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), con la quale il rappresentante legale o il procuratore speciale attestano:

- i dati dell'impresa; i dati del legale rappresentante o del procuratore speciale, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 del presente avviso; se l'impresa è classificata "grande impresa", secondo la classificazione di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005; le relazioni con altri soggetti, dirette e indirette, tali da configurare l'appartenenza a una medesima "impresa unica" ai sensi di quanto indicato all'articolo 8, del presente avviso; il non superamento o la previsione di non superare, nel triennio, calcolato a giorni, rispetto alla data di concessione, l'importo complessivo di aiuti di stato previsto dalla normativa in regime "de minimis", indicando anche eventuali aiuti «de minimis» cd. automatici di cui abbia già beneficiato l'impresa unica, ma non ancora registrati nel RNA. Nell'istanza il richiedente dovrà inoltre indicare l'IRAP presunta di cui intende fruire in sospensione, corrispondente all'IRAP calcolata per l'anno di imposta precedente (2023), che è anche base di calcolo per gli acconti IRAP.

Allegati

Alla istanza dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di inammissibilità, i documenti, resi nella forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo gli schemi allegati all'Avviso, di seguito elencati:

- a) Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» resa dal rappresentante legale dell'impresa istante o dal suo procuratore speciale, ai fini del rispetto del massimale pertinente, ai sensi di quanto indicato all'articolo 8 del presente avviso, da rendere, qualora si configuri l'appartenenza a una medesima "impresa unica", con riferimento all'insieme di imprese, indicando le relazioni con le imprese ad essa collegate, controllata o controllante, e da rendere anche nel caso si tratti di una singola impresa (Allegato A);
- b) Dichiarazione sostitutiva resa del rappresentante legale che attesti il valore dell'imposta netta risultante al rigo IR (da 1 al 8) colonna 11 relativo al codice 15 "Regione Sardegna" risultante dalla precompilazione della dichiarazione IRAP 2024 – anno di imposta 2023 (Allegato B);
- c) Modulo per la richiesta antimafia (Allegato C)
- d) Idonea attestazione di capacità finanziaria/credito con la quale la Banca dichiara la capacità del soggetto richiedente di far fronte a specifici determinati impegni finanziari, connessi alla partecipazione dello stesso a Bandi pubblici per il conseguimento di agevolazioni e dispone di correlati requisiti di solvibilità ;
- e) Idonea attestazione di rating del credito pari almeno a B- (solo per "grandi imprese") ;
- f) Copia della procura speciale notarile.

Altri allegati

- documento d'identità del rappresentante legale dell'impresa e del suo procuratore speciale, in caso di procura speciale notarile alla firma.

- L'idonea garanzia fideiussoria pari ad almeno il 50 per cento dell'imposta differita e sospesa, resa per la durata di 5 anni, non deve essere allegata all'istanza, ma dovrà essere trasmessa all'ASE nelle modalità e nei termini previsti all'articolo 11 di cui al presente avviso, a pena di decadenza e revoca dell'autorizzazione alla fruizione del beneficio. L'istanza e i relativi allegati devono essere in formato .pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'agevolazione. In

alternativa, deve essere firmata digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'impresa e corredata dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 l'istante dovrà indicare nella domanda gli estremi del pagamento o indicare la causale di esenzione.

Articolo 10

Procedura di selezione delle istanze

1. La selezione delle istanze sarà effettuata con riferimento:

- a) al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze di cui all'art. 9 del presente avviso;
- b) al possesso, in capo ai richiedenti, dei requisiti di ammissibilità indicati nell'articolo 6 e 7 del presente avviso.

2. La fruizione dell'aiuto avviene con procedura "a sportello", secondo l'ordine cronologico di invio telematico della istanza e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'art. 4 del presente avviso e comunque entro la data di chiusura dello sportello di cui all'art. 9 del presente avviso.

Articolo 11

Provvedimenti conseguenti all'istruttoria delle istanze

- 1. A conclusione dell'istruttoria relativa alle istanze, entro i termini per il pagamento della prima rata d'acconto, l'Agenzia Sarda delle Entrate, con provvedimento dirigenziale, approva l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, autorizzandone la fruizione.
- 2. L'autorizzazione è da intendersi con riserva o provvisoria, nelle more della presentazione di idonea garanzia come sotto meglio esposto.
- 3. Entro i termini per la presentazione della dichiarazione IRAP dell'anno di imposta 2024, l'Agenzia Sarda delle Entrate adotta un provvedimento finale di autorizzazione alla fruizione.
- 4. Per l'adozione del provvedimento finale, i soggetti beneficiari, già autorizzati alla fruizione con riserva, devono integrare entro il 30 giugno 2025 l'istanza originariamente presentata, mediante la piattaforma SIPES, allegando la garanzia fideiussoria che copre un arco temporale di 5 anni dalla data di sottoscrizione (2025 - 2030) per almeno il 50% dell'importo corrispondente all'IRAP dovuta per l'anno 2024. Laddove l'istante non sia a conoscenza, alla data di presentazione della garanzia, dell'importo esatto dell'IRAP effettivamente dovuta per l'anno 2024, è tenuto a costituire una garanzia su un importo prudenzialmente maggiore al fine di garantire il requisito di "aiuto trasparente".
- 5. L'attività di rilascio delle garanzie rientra tra quelle "riservate" ed è soggetta a disposizioni legislative specifiche che ne disciplinano i requisiti, a seconda che si tratti di intermediari bancari e finanziari o compagnie assicurative, e l'ambito di operatività².

Nel dettaglio:

² In proposito si ricorda che, quando le disposizioni che regolano lo specifico ambito per il quale è richiesta la garanzia non esplicitano la natura dei garanti ammissibili, trova applicazione la Legge n. 348/1982 secondo cui solo le banche, le imprese di assicurazione e i confidi iscritti nell'albo ex art. 106 TUB (c.d. confidi maggiori) possono fornire una fideiussione sostitutiva di cauzioni da costituire a favore dello Stato o di altro ente pubblico.

a) Intermediari bancari e finanziari

Fonti normative:

- D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario)
- D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione)
- Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari).

Ai sensi del Testo Unico bancario (TUB), l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico è riservata esclusivamente a:

- Banche
- Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB, cd. "albo unico", che soddisfano determinati requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza³

Pertanto, se la garanzia è costituita da una fideiussione è necessario verificare che sia stata rilasciata da:

- una banca – italiana, comunitaria o extracomunitaria – censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia (sito⁴);
- un intermediario finanziario – italiano o estero⁵ – o un confidi maggiore, censito nella lista consultabile sul sito della Banca d'Italia (lista⁶).

I Confidi minori, pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono, né sono mai stati, autorizzati al rilascio di garanzie a beneficio delle PP.AA. o di privati, in quanto possono rilasciare esclusivamente garanzie collettive fidi⁷.

È altresì necessario controllare che il soggetto che intende rilasciare la garanzia non sia censito in una delle seguenti liste di anomalia (da non considerare esaustive essendovi riportati solo quei soggetti di cui siano pervenute segnalazioni alla Banca d'Italia):

- soggetti segnalati⁸ per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione;

³ Cfr. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015: Titolo I, capitolo 1, sezione II; Titolo III, capitolo 1, sezione VII; Titolo V, capitolo 3, sezione II.

⁴ <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/>

⁵ Si ricorda che la disciplina degli intermediari finanziari non è armonizzata e quindi, anche se costituiti in Paesi dell'Unione Europea, per poter operare in Italia devono, alternativamente, essere autorizzati e iscritti nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico bancario tenuto dalla Banca d'Italia, ovvero, solo se si tratta di società comunitarie controllate da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato, dimostrare di possedere i requisiti e di aver esperito le procedure stabilite dall'art. 18, c.2 TUB.

⁶ <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html>

⁷ Per attività di garanzia collettiva fidi si intende la prestazione mutualistica, esclusivamente nei confronti dei propri soci PMI, di garanzie a fronte di finanziamenti rilasciati da banche o IF 106 TUB. I confidi minori sono iscritti, non oltre il 10.2.2021, in un elenco tenuto dalla Banca d'Italia (elenco dei minori: <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/confidi.html>) ai sensi dell'abrogato art. 155, c.4 del TUB, ovvero nell'elenco istituito dal 10.2.2020 tenuto dall'apposito Organismo (sito: <https://www.organismocm.it/elenco-confidi/>). confidi Sul sito della Banca d'Italia è presente anche la lista (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albielenchi/Confidi_minori_cancellati.pdf) dei confidi minori cancellati.

⁸ <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>

- soggetti non legittimati⁹ allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia.

b) Compagnie di assicurazione

Fonti normative

D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)

Le garanzie possono essere rilasciate dalle compagnie di assicurazione sotto forma di polizza fideiussoria. Quest'attività è riconducibile al ramo assicurativo danni n. 15 - Cauzione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). Se la garanzia è costituita sotto forma di polizza fideiussoria, è necessario controllare che la polizza sia stata emessa da:

- una compagnia assicurativa italiana autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15 – Cauzione, iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione⁹ tenuto dall'IVASS. Queste compagnie sono soggette alla vigilanza sulla solidità finanziaria da parte dell'IVASS;

- un'impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro dell'UE che sia stata abilitata ad operare in Italia nel ramo 15 - Cauzione in regime di libertà di stabilimento (ossia con una rappresentanza stabile in Italia) o in regime di libera prestazione di servizi (LPS - ossia senza una sede stabile). L'abilitazione può essere verificata negli appositi Elenchi¹⁰ tenuti dall'IVASS e consultabili sul sito. La vigilanza sulla solidità finanziaria di queste imprese spetta all'Autorità di supervisione dello Stato di origine.

È altresì necessario verificare che la garanzia non sia stata rilasciata da un soggetto presente nell'elenco¹¹ delle imprese non autorizzate/abilite consultabile sempre sul sito dell'IVASS.

L'Agenzia Sarda delle entrate pubblicherà sul proprio sito istituzionale lo schema tipo o modello di fideiussione, adottato con determina dirigenziale, e ogni necessario avviso utile che consentirà di accompagnare il soggetto istante nell'iter della procedura.

Il mancato aggiornamento dell'istanza della integrazione con la polizza fideiussoria correttamente stipulata, comporta la decadenza e revoca del beneficio.

L'elenco anagrafico definitivo dei soggetti autorizzati alla fruizione è trasmesso all'Agenzia delle entrate per gli opportuni adempimenti e controlli, secondo le modalità e i tempi convenuti con la stessa. Dell'elenco anagrafico definitivo dei soggetti autorizzati e dell'elenco dei soggetti revocati è data, altresì, pubblicità nelle modalità e forme previste ai sensi di legge.

Articolo 12

Controlli

1. L'Agenzia Sarda delle Entrate può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di controlli allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese oltre che il rispetto della normativa vigente, anche successivamente ai termini di cui agli articoli precedenti.

⁹ https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-nonautorizzati/segnalazione_operativita_non_iscritti.pdf

¹⁰ <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home>.

¹¹ https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/ELENCO_AVVISI_IMPRESSE_NON_AUTORIZZATE_O_NON_ABILITATE.pdf

2. L'Agenzia delle Entrate, per quanto di sua competenza, dispone autonomamente tutti i controlli relativi alla correttezza delle dichiarazioni e alla verifica del rispetto dei limiti previsti dagli aiuti in regimi de minimis, a seguito della registrazione nel RNA dell'importo della misura dell'aiuto come esposto in dichiarazione dei redditi.

Articolo 13

Decadenza e revoca

1. Salva l'applicazione delle sanzioni di natura amministrativa e penale, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o utilizzo atti falsi, ove dai controlli di cui all'art. 12 del presente avviso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'impresa decade dai benefici eventualmente fruiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

2. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la decadenza e revoca degli eventuali ulteriori benefici fiscali già fruiti nonché il divieto di accesso ad ulteriori contributi secondo le modalità previste dall'art. 75, comma 1 bis del DPR 445/2000 e s.m.i.

3. È altresì causa di decadenza e/o revoca del beneficio, il superamento del massimale previsto dal Regime di aiuti de minimis nel triennio 2026-2025-2024, verificabile anche dalla Agenzia delle entrate.

4. Il provvedimento che esclude l'istante dalla possibilità di fruire del beneficio di cui all'art. 3 del presente avviso, adottato, a seguito di decadenza e/o revoca di cui al precedente articolo 11, da parte dell'Agenzia Sarda delle Entrate entro i termini di presentazione della Dichiarazione dei redditi, è notificato all'impresa istante, la quale deve provvedere al versamento delle somme, in termini di acconti IRAP non versati, maggiorate delle sanzioni e degli interessi, così come previsto per legge.

5. Il provvedimento che dichiara la decadenza e/o dispone la revoca dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 3 del presente Avviso, adottato a seguito di controllo anche successivo al provvedimento finale di autorizzazione, da parte dell'Agenzia Sarda delle Entrate, è notificato alla Agenzia delle Entrate e all'impresa beneficiaria, la quale deve provvedere al versamento delle somme maggiorate delle sanzioni e degli interessi, così come previsto per legge. Sulle attività di verifica e accertamento di competenza della Agenzia delle entrate si rinvia alla normativa specifica vigente, che definisce modalità e termini.

Articolo 14

Obblighi delle imprese beneficiarie

1. L'impresa beneficiaria è obbligata a:

a) garantire il rispetto delle disposizioni della norma in materia di aiuti di stato applicabile all'aiuto concesso;

b) rispettare le prescrizioni contenute nel presente avviso;

c) fornire le informazioni e le documentazioni eventualmente richieste dall'Agenzia Sarda delle Entrate per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6 del 14 presente avviso entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;

d) ove ricorre, dare immediata comunicazione all'Agenzia Sarda delle Entrate della volontà di rinunciare alla agevolazione mediante posta elettronica certificata;

e) rispettare gli obblighi di pubblicazione dell'aiuto ricevuto ai sensi della Legge n. 124/2017 e s.m.i., se la normativa lo richiede;

f) adempiere l'obbligo di versamento nell'anno 2030, dell'IRAP dovuta per l'anno 2024, come risulta dalla dichiarazione IRAP presentata nell'anno 2025, entro i termini e le modalità previste per il versamento del saldo di imposta.

2. Nel caso di inadempimento che comporti la decadenza e/o la revoca e/o nel caso di mancato versamento dell'IRAP dovuta, l'Agenzia Sarda delle entrate esercita il diritto di escussione della garanzia.

Articolo 15

Diritto di accesso agli atti

L'accesso agli atti consente la visione e/o estrazione di copia dei dati, documenti ed informazioni del procedimento secondo le disposizioni della Legge 241/1990 Capo V (Accesso a documenti o dati), del D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 1 (Accesso civico semplice), del D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 2 (Accesso civico generalizzato) o altre forme di accesso previste dai codici e dalle leggi speciali. L'istanza di accesso agli atti può essere presentata all'Agenzia Sarda delle Entrate con sede in viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari (CA), per iscritto tramite raccomandata o via PEC all'indirizzo agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it.

Articolo 16

Ricorsi

Tutti i provvedimenti amministrativi emanati dall'Agenzia Sarda delle Entrate inerenti al presente avviso potranno essere oggetto di impugnazione mediante:

- Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del provvedimento;
- Ricorso giurisdizionale amministrativo (G.A.): avverso tutti i provvedimenti dirigenziali è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto; per tutte le controversie che si dovessero verificare il foro competente è quello di Cagliari.

Articolo 17

Responsabile del procedimento, pubblicazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è Angela Maria Dedola, Direttrice del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze.

2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, il presente avviso è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e, integralmente, nel sito istituzionale dell'Agenzia Sarda delle Entrate (www.agenziasardaentrate.it) e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

3. Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso, i soggetti interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo email: ase.agevolazioni@regione.sardegna.it o ai seguenti recapiti telefonici: 0706068008- 8005 –8058 -- 8028 - 5464- dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni da lunedì a venerdì.

Articolo 18

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, l'Agenzia Sarda delle Entrate, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", è tenuta a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali che riguardano le imprese richiedenti al fine di assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.

2. I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento. Tali dati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Sarda delle Entrate con sede in viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari (CA) Roma, 145, cap. 09124.

4. Il Responsabile della protezione dei dati personali ("RPD" o "Data Protection Officer – DPO"), è Giovanni Maria Sanna (Dasein Srl) - Contatti: viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari tel. 070 6064655 e-mail: ase.rpd@regione.sardegna.it - pec: ase.rpd@pec.regione.sardegna.it.

5. L'informativa completa è visionabile sul sito dell'Agenzia Sarda delle Entrate (www.agenziasardaentrate.it) nella sezione istanze on line.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa comunitaria in materia di concessione di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2381 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L del 15.12.2023 e a quanto previsto dalle principali leggi di incentivazione nazionali e/o regionali vigenti.

2. Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Cagliari.